



10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) Disciplina attività perito assicurativo nelle proposte DDL 1217 e 1666

Memoria di valutazione e parere

Nei giorni scorsi, il presidente della nostra associazione ha risposto ad un collega che chiedeva lumi sul tenore della sua esposizione in audizione di seguito riportata, definendola "accorata". Il collega non ha nascosto di essersi trovato destabilizzato nel vedere il proprio rappresentante di categoria respingere la tanto agognata istituzione di un Albo in sostituzione dell'ormai riduttivo Ruolo Periti Assicurativi, ruolo che altro non è se non un mero elenco di professionisti abilitati a svolgere un accertamento e una stima dei danni rilevati su un veicolo. Il perito assicurativo è molto di più. Al collega si è dovuto rispondere con amarezza per aver dovuto scegliere di rischiare di rinunciare ad una opportunità ed esigenza così ricercata negli anni. Tuttavia, abbiamo riscontrato che nelle proposte del DDL 1217, gli obiettivi sono molto distanti dal regolare una professionalità, usata unicamente come capro espiatorio per raggiungere un obiettivo molto più lontano: ridisegnare l'attuale impianto risarcitorio obbligando le assicurazioni a risarcire ob torto collo in base alle risultanze sentenziose di una figura solo apparentemente sopra le parti.



AICIS

Via Piranesi, 29/31
20137 MILANO

Telefono
+39 02 7381850

Telefax
+39 06 233202889

E-mail
segreteria@aicis.it
segreteria.aicis@aicispec.it

Internet
www.aicis.it

Orari Segreteria:
Lunedì - venerdì
Con chiusura il mercoledì
10.00 - 13.00

In Italia, il perito assicurativo è l'esperto inizialmente ingaggiato dalle imprese assicurative per comprendere quale sia il valore di un danno subito da un veicolo, da un natante o da qualunque cosa sia stata danneggiata dalla circolazione dei medesimi, dal loro furto o dal loro incendio. In caso di disaccordo, è lecito, se non consigliabile farsi assistere da professionista con medesima abilitazione che non si trovi in condizioni di incompatibilità deontologica, ovvero non operante per l'impresa assicurativa a cui sia stata rivolta richiesta di risarcimento.

Nell'ambito del proprio mandato, il perito viene informato dalla compagnia di una possibile situazione meritevole di verifica in capo alla responsabilità (ricostruzione parziale od

esaustiva dell'incidente) o di potenziale frode per la quale potrebbe essere richiesto di eseguire accertamenti comparativi su entrambi i veicoli. L'informazione può riguardare tanto il caso di specie quanto le circostanze collegate ad eventuali pregressi o a modalità ricorrenti.

Va da sé che, nell'ottica meramente distributiva profilata in modo estremamente limitativo dal DDL 1217, l'attività di antifrode verrebbe del tutto sminuita dall'obbligo di scollegamento tra perito ed impresa assicurativa a favore di un sistema insano che, in breve, andrebbe inevitabilmente a riversarsi sulle spalle della collettività. Il legislatore sarebbe pertanto costretto a rivalutare un sistema di riordino del caos generato inizialmente con lo scopo di pilotare i risarcimenti senza contrapposizione da parte delle imprese assicurative che si vedrebbero costrette a considerare logiche ancora più stringenti di quelle attuali.

Secondo quanto previsto dalla norma istituenda, infatti, le imprese sarebbero costrette a formulare offerta obtorto collo in base a quanto stabilito dal perito adito in seno alla Consap. Dunque, in caso di insoddisfazione del danneggiato, a chi verrebbe rivolta una causa? Alla compagnia o al perito? Come potrebbe essere garantito il contraddittorio senza il supporto di un perito che non potrebbe essere ingaggiato dall'impresa assicurativa ma neppure dal danneggiato? Si tratta di una norma per favorire il danneggiato o il riparatore che, oggi, nel 75% dei casi interviene direttamente mediante cessione del credito, dal momento che, comunque, le pretese risarcitorie di un assicurato dipendono dalla richiesta di un riparatore e non da una propria capacità di stimare un danno?

Perché eliminare il principio fondamentale e costituzionale del contraddittorio, piuttosto che creare un vero perito terzo nella forma arbitrale? Le proposte di categoria hanno l'onere imprescindibile di dover soddisfare innanzitutto la collettività. Quale migliore garanzia potrebbe ottenere il consumatore se non attraverso la possibilità di poter intervenire con un proprio perito e, in caso di reiterato disaccordo, di un perito terzo con funzione di arbitro?

La proposta attuale è invece un taglio sulla professionalità del perito, sul suo lavoro, sulla sua economia che non potrebbe neppure garantire un'adeguata formazione, corrispondendo ad un inevitabile svantaggio economico per il danneggiato che, a fronte dell'aumento dei costi di gestione tra imprese e Consap, si troverebbe a dover pagare su un nuovo caro polizza.

Oltre alle preoccupanti questioni di cui sopra, incombe il fatto che, al varo della norma, non esisterebbe una legge tale da imporre alle imprese assicurative di inviare i propri sinistri a Consap per la distribuzione degli incarichi la quale, peraltro, non è strutturata per raccogliere quanto in gestione presso gli innumerevoli uffici sinistri sparsi in Italia. Il giorno di entrata in vigore si determinerebbe la disoccupazione dei periti e dei loro eventuali dipendenti sia essi operanti per imprese assicurative quanto per i danneggiati.

Nell'ottobre del 2019, la nostra associazione chiese alla nota trasmissione Striscia La Notizia di modificare la comunicazione contenuta in un servizio intitolato "Periti Assicurativi Furbetti". In realtà, si generalizzava sull'iniziativa di un individuo che, presentandosi come perito non operante presso le imprese assicurative, elargiva consigli per ottenere risarcimenti non dovuti ai propri clienti. Casi certamente minoritari per i quali tuttavia, la



AICIS

Via Piranesi, 29/31
20137 MILANO

Telefono
+39 02 7381850

Telefax
+39 06 233202889

E-mail
segreteria@aicis.it
segreteria.aicis@aicispec.it

Internet
www.aicis.it

Orari Segreteria:
Lunedì – venerdì
Con chiusura il mercoledì
10.00 - 13.00

nuova formulazione ordinistica dovrà costituire certamente un argine e non certo una possibilità di essere elevati a periti terzi proprio attraverso l'occasione del DDL 1217.

Oggi, tentare di comprendere se le colpe di una carente equità risarcitoria risiedano maggiormente nelle velleità risparmiatrici delle imprese assicurative piuttosto che nelle crescenti pretese dei riparatori, da cui dipendono le richieste del danneggiato posto tra due fuochi, sarebbe come provare a chiedersi "se sia nato prima l'uovo o prima la gallina". Va da sé che, l'assenza di un contraddittorio corrisponderebbe ad un mancato equilibrio possibile anche attraverso la collaborazione tra gli uffici antifrode e i periti che non potrebbero operare senza avere noto un quadro generale su base statistica.

Provando a gettare un occhio verso ciò che succede al di là delle Alpi, su cui pare esistere un immaginario che difetta di reale conoscenza e che fantastica su periti inappellabili, rileviamo che i concittadini della Comunità Europea occidentale, al di là di ciò che è stato riferito in audizione, non hanno mai rinunciato al contraddittorio, agendo con un sistema del tutto simile a quello italiano salvo poter disporre di un passaggio arbitrale risolutivo, prima di dover affrontare una causa in giudizio. Senza nulla inventare, è sufficiente navigare sulla rete per apprendere da qualche sito web francese il funzionamento dell'impianto risarcitorio che non difetta, così come per il nostro attuale ordinamento, dei principi del contraddittorio con il seguente schema di massima:

- Il danneggiato richiede l'apertura di una posizione risarcitoria a seguito di un incidente;
- L'impresa assicurativa ingaggia un proprio perito per verificare la natura e l'entità dei danni a proprie spese;
- In caso di disaccordo, il danneggiato può richiedere il supporto di un proprio perito che si confronta con il collega intervenuto per l'assicuratore;
- Qualora il disaccordo iniziale dovesse persistere, la soluzione è raggiungibile per maggioranza attraverso l'investitura, di un perito terzo che interviene in forma arbitrale.
- In extremis, nei soli casi in cui persistano irregolarità al di fuori dell'operato arbitrale, potrà essere adita l'autorità giudiziaria.

In effetti, rispetto all'attualità, ci troveremmo di fronte alla presenza di un perito in più per quei limitati casi in cui non fosse stato possibile raggiungere un accordo tra i primi due risparmiando, tuttavia, sui costi e sui lunghi tempi giudiziari. Per quei casi in cui si dovesse rendere utile instaurare una causa, la vertenza potrebbe concentrarsi sugli aspetti al di fuori dei fini arbitrali (ad esempio, per la ripartizione delle responsabilità nei sinistri complessi o per violazione dei termini di legge da parte delle parti ecc.), tenendo salve le risultanze obbligatoriamente raggiunte attraverso la valutazione per maggioranza.

Tenendo sempre lo sguardo rivolto verso la Francia, tra il 2014 e il 2015, la nostra associazione propose un disegno di legge per la conversione dell'attuale Ruolo Periti nella forma ordinistica che prevedeva l'istituzione di diverse sezioni in seno all'Albo nascento ed assegnando al perito il compito – come previsto in Francia ed in Belgio – di segnalare tutti i veicoli che fossero incorsi nei danneggiamenti rientranti nell'ambito della revisione straordinaria prevista dall'art. 80 comma 7 del Codice della Strada a seguito di un incidente stradale. Nella carriera della maggior parte dei ricostruttori di incidenti gravi per conto di Procure, Tribunali, assicurazioni e privati, in gran parte periti assicurativi, è raro poter



AICIS

Via Piranesi, 29/31
20137 MILANO

Telefono
+39 02 7381850

Telefax
+39 06 233202889

E-mail
segreteria@aicis.it
segreteria.aicis@aicispec.it

Internet
www.aicis.it

Orari Segreteria:
Lunedì – venerdì
Con chiusura il mercoledì
10.00 - 13.00

testimoniare il rinvio alla revisione straordinaria se non per quei veicoli di cui non è neppure possibile riconoscerne il modello, a fronte di una devastazione che sicuramente non avrebbe spinto alcuno a riparare il mezzo per rimetterlo in circolazione. Tuttavia, nel quotidiano, ci troviamo di fronte ad una limitata percentuale di danni agli organi direzionali, alle sospensioni o agli elementi strutturali di cui non esiste una certificazione di conformità a seguito delle riparazioni. Riparazioni che, se avvenute nel perimetro di una convenzione con un'impresa assicurativa, non è raro incorrere in interventi indirizzati al risparmio per poter lucrare sui costi di convenzione sui quali si propongono sconti a fronte di una garanzia di numeri da parte dell'impresa.

A titolo esemplificativo sul tema, in Francia, viene seguito il seguente schema nell'ambito delle norme VEI/VGA (*Véhicule Économiquement Irréparable / Véhicule Gravement Accidenté* – in italiano: veicolo economicamente irreparabile e Veicolo Gravemente Incidentato):

Condizione	Verifica	Operazione
Il veicolo è riparabile	Il perito constata la riparabilità valutandone il costo	L'assicuratore liquida i costi nella misura dovuta al danneggiato, tenuto conto di responsabilità, franchigie, scoperti ecc.
Il veicolo è irreparabile	Il perito rileva costi di riparazione superiori al valore del veicolo	L'assicuratore rimborsa il valore del veicolo o lo ritira per procedere alla vendita del relitto
Il veicolo è pericoloso	Il perito riscontra la pericolosità dei danni per la circolazione	Divieto di circolazione fino al completamento delle riparazioni che dovranno essere verificate dal perito con abilitazione VEI/VGA

È su tali basi che la nostra Associazione, la più anziana d'Italia, costituita nel 1969 con l'avvento della RCA obbligatoria, dopo due primi tentativi, presentò con l'on. Adele Gambaro, il DDL 1502 con estensione, attraverso il sen. Daniele Borioli nella Legge Delega al Governo per la modifica dell'art. 80 del Codice della Strada, per il quale vennero organizzate diverse conferenze nelle sale convegni del Senato nel 2014 concluse con il convegno nazionale sul tema a Torino nel 2015, che vide la partecipazione di colleghi francesi e dell'allora Direttore Generale della Motorizzazione Civile Maurizio Vitelli, su impulso del Sen. Riccardo Nencini che, all'epoca, rivestiva ruolo di Vice Ministro e Sottosegretario alle Infrastrutture che aveva sposato la proposta, ritenendola necessaria per la sicurezza dei veicoli incidentati.

Nel medesimo disegno di Legge, era già stata presa posizione sulla necessità di limitare il condizionamento sull'operato del perito tanto da parte delle imprese assicurative quanto da parte dei danneggiati o dei riparatori, imponendo l'obbligo di segnalazione / denuncia per i casi conclamati.

Per tali motivi, AICIS è fermamente intenzionata ad appoggiare l'istituzione di un Albo che sia fonte e raccolta di una professionalità in crescita attraverso formazione, aggiornamento e garanzia di equità, purché non rappresenti un muro costruito intorno a quella stessa



AICIS

Via Piranesi, 29/31
20137 MILANO

Telefono
+39 02 7381850

Telefax
+39 06 233202889

E-mail
segreteria@aicis.it
segreteria.aicis@aicispec.it

Internet
www.aicis.it

Orari Segreteria:
Lunedì – venerdì
Con chiusura il mercoledì
10.00 - 13.00

professionalità che ne resterebbe imprigionata all'interno, senza alcuna utilità per la categoria stessa ma, soprattutto, per la collettività.

Rispetto al DL 1666, nulla osta, da parte di AICIS a valutare l'istituzione cui possa essere appoggiata una cassa previdenziale ad hoc, purché a valle dell'esistenza dell'Albo.

AICIS si riserva di presentare, nei prossimi giorni, una proposta alternativa da integrarsi all'interno del DDL 1502, recante i contenuti fin qui esposti.

Grazie per l'attenzione

AICIS - Coordinamento Nazionale
Ufficio di presidenza



AICIS

Via Piranesi, 29/31
20137 MILANO

Telefono
+39 02 7381850

Telefax
+39 06 233202889

E-mail
segreteria@aicis.it
segreteria.aicis@aicispec.it

Internet
www.aicis.it

Orari Segreteria:
Lunedì – venerdì
Con chiusura il mercoledì
10.00 - 13.00

AICIS- Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale

Associazione fondata nel 1969 per la vigilanza sulla deontologia e la formazione degli esperti in infortunistica stradale

Sintesi audizione informale AICIS del 26 maggio 2021

Signor Presidente, Onorevoli senatrici e senatori,

L'istituzione dell'Albo è auspicata da tempo e, in tal senso, ben venga da chiunque ogni spinta volta ad ampliare una semplice abilitazione, quale è oggi il Ruolo Periti, verso una categoria che, con la propria attività, contribuisce a calmierare i costi assicurativi che pesano sulla collettività. Abilitazione che, negli anni, è cresciuta in seno ad una professionalità che ha portato il perito ad identificarsi come l'unica figura di esperto automobilistico indirizzato alla valorizzazione dei danni, permettendo di estenderne il ruolo in diversi altri ambiti ispettivi nell'ambito dell'automotive. Una figura completa, soprattutto utile alla collettività ed al mercato ma sempre più costretta rispetto alle proprie autonomie consulenziali.

E, se un consulente, qualunque sia la materia del proprio campo, ha il compito principale di offrire al proprio committente le misure più adatte ad ottenere un equo risultato, ciò significa che l'unico condizionamento deve essere la materia trattata e non l'interesse che si pone alla base di pesanti squilibri economici, come oggi si verifica nel "mercato" risarcitorio della RCA.

Assurdo parlare di terzietà per qualsiasi categoria, che si tratti di ingegneri, architetti e, perché no, medici. Questi ultimi, peraltro, nell'ambito di un sinistro con lesioni, manterrebbero il proprio ruolo di difesa della parte insieme ad un perito terzo che, in caso di insoddisfazione delle parti, dovrebbe subire un contenzioso manlevando l'impresa assicuratrice obbligata a risarcire sulla base dell'operato sentenzioso del professionista.

Riteniamo che, per un professionista, essere terzi significhi, piuttosto, osservare i limiti che impone la tecnica, oltre i quali si entra inevitabilmente nel campo del condizionamento. Quello che serve al perito è la limitazione del condizionamento. Un perito limitato nei condizionamenti è ciò che serve alla collettività.

Attraverso un'attenta lettura del disegno di legge presentato dall'onorevole Anastasi, i riferimenti alla terzietà sono richiamati solo nell'arringa introduttiva, senza intravederne traccia all'interno del testo di legge.

Se lo scotto per garantire la terzietà o la limitazione di condizionamento deve essere quello di non poter garantire al perito una copertura economica adeguata alla gestione della propria attività, qualcosa non funziona. Infatti, come potrebbe il perito continuare ad operare, riducendo i propri incarichi al 11,2% di quelli attuali? I conti sono presto fatti: 2,2 milioni di sinistri annui da distribuire a circa 6400 periti attualmente in attività portano il perito a ricevere mediamente 343 sinistri all'anno, ovvero 28 al mese, senza tenere conto della frequenza dei sinistri sulle diverse zone d'Italia, più o meno demograficamente coperte. Per poter recuperare gli attuali introiti che oggi riescono a garantire, a malapena, la copertura delle spese di uno studio peritale, senza velleità di guadagno, il costo medio per perizia dovrebbe salire a 205 euro, somma che, incrementata del 550% rispetto all'attualità, si suppone difficilmente accoglibile dalla collettività che dovrebbe considerare anche gli elevatissimi costi aggiuntivi in capo a Consap per la gestione distributiva degli incarichi.



AICIS

Via Piranesi, 29/31
20137 MILANO

Telefono
+39 02 7381850

Telefax
+39 06 233202889

E-mail
segreteria@aicis.it
segreteria.aicis@aicispec.it

Internet
www.aicis.it

Orari Segreteria:
Lunedì – venerdì
Con chiusura il mercoledì
10.00 - 13.00

Gestione, peraltro, di cui non esiste alcuna norma e nessun obbligo, per le imprese assicurative, di inoltrare i propri sinistri alla Consap.

In altre parole, lo stesso giorno in cui questo disegno di legge dovesse diventare Legge, ogni perito oggi operante presso imprese assicurative ma anche presso privati, dal momento che, nei fatti, verrebbe eliminato il diritto al contraddittorio e alla difesa delle parti, resterebbe disoccupato per l'obbligo di poter ricevere incarichi unicamente da una Consap inoperativa di fronte all'assenza di norme che impongano di accedere a sinistri in seno alle imprese assicuratrici. Quel giorno, sarebbe l'ultimo giorno di lavoro per ogni perito o, se vogliamo, il primo di disoccupazione per 6.400 professionisti.

Per continuare a ricevere incarichi, ogni perito potrebbe sperare di restare nel vecchio Ruolo Periti Assicurativi, decidendo di non passare al nuovo albo.

Ma anche ciò non sarebbe possibile perché, se da una parte il Ruolo Periti verrebbe abrogato, dall'altra chi ha scritto il disegno di legge, non ha previsto le norme transitorie necessarie a far transitare gli iscritti RPA nel nuovo albo e i sinistri dalle imprese assicuratrici verso Consap per ingaggiare i neoiscritti nell'Albo.

Infine, ma non meno importante, nel disegno di legge non c'è traccia dell'impianto ordinistico della gestione dell'Albo che, ancora una volta, viene lasciato al di fuori delle autonomie del professionista stesso nel poter regolamentare in funzione delle esigenze di quella equità che si identifica nei risultati che l'esperto ha l'obbligo di dare alla collettività e alla categoria stessa. Ed in tal senso, quale organismo garantirebbe la terzietà del perito che non dovesse operare in ossequio a tale condizione? Quali strumenti avrebbero gli attori del mercato, privati, riparatori, imprese assicurative, per ricorrere verso una valutazione giudicata non corretta? Chi definirebbe regole e dottrina? Chi ne coprirebbe i costi? Perché prevedere una distinta sezione per la stima sui veicoli d'epoca e non per veicoli industriali, per i veicoli speciali e tutte le cose, diverse dagli automezzi, danneggiate dalla circolazione dei veicoli, come la legge già definisce?

Come potrebbe essere gestita l'istruttoria di un'indagine su situazioni fraudolente ricorrenti per le quali l'impresa assicurativa ripone la propria fiducia nell'esperto automobilistico attraverso una stretta collaborazione? E, allo stesso modo, come verrebbero gestiti i casi isolati ma per nulla sporadici di tentativo di frode attraverso professionisti ingaggiati in modo "randomico", casuale ?.

Come potrebbe essere garantito il contraddittorio attraverso le decisioni di un'unica figura inabilitata alla difesa tecnica della parte dove, per assurdo, la compagnia assicurativa si troverebbe a dover difendere una quantificazione in assenza di un proprio consulente, laddove la contestazione dovesse partire dal danneggiato? E, in tal caso, il danneggiato che dovesse portare di fronte al Giudice il proprio diritto, muoverebbe causa nei confronti dell'assicuratore o del perito che ha eseguito la stima che l'assicurazione dovrebbe considerare obtorto collo?

Tutto ciò con aggravio ciclopico di costi che, inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla collettività e, quindi, sul danneggiato stesso che, piuttosto che essere protetto dalla norma in discussione, si ritroverebbe doppiamente nella condizione di danneggiato.



AICIS

Via Piranesi, 29/31
20137 MILANO

Telefono
+39 02 7381850

Telefax
+39 06 233202889

E-mail
segreteria@aicis.it
segreteria.aicis@aicispec.it

Internet
www.aicis.it

Orari Segreteria:
Lunedì – venerdì
Con chiusura il mercoledì
10.00 - 13.00

La nostra associazione, nata nel 1969 in parallelo alla Legge sull'obbligatorietà di copertura RC Auto, ha presentato già tre volte altrettanti disegni di legge per l'istituzione di un albo completo e tale da garantire, non solo equità risarcitoria ma soprattutto la sicurezza del parco circolante dei veicoli passando dall'art. 80 del codice della strada, senza riuscire a trovare una legislatura che sopravvivesse tanto a lungo da poter varare una norma utile alla categoria ma soprattutto essenziale per l'utenza stradale e l'impianto risarcitorio.

In questa proposta non vediamo aperture ma l'ennesimo tentativo di costruire un muro intorno ad una professionalità che, sempre più, ne diviene la prigioniera.

In tal senso, Aicis, disinteressata dal porre il proprio marchio su una proposta, in quanto fortemente interessata al risultato, è disponibile alla collaborazione con le istituzioni che si pongano l'obiettivo di trovare una reale soluzione al tema affrontato proponendo un testo alternativo a quello in trattazione.

Il presidente AICIS
Andrea Olivieri



AICIS

Via Piranesi, 29/31
20137 MILANO

Telefono
+39 02 7381850

Telefax
+39 06 233202889

E-mail
segreteria@aicis.it
segreteria.aicis@aicispec.it

Internet
www.aicis.it

Orari Segreteria:
Lunedì – venerdì
Con chiusura il mercoledì
10.00 - 13.00

AICIS- Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale

Associazione fondata nel 1969 per la vigilanza sulla deontologia e la formazione degli esperti in infortunistica stradale